

LINK: <https://ntplusdiritto.ilssole24ore.com/art/il-vaccino-anti-sars-cov-2-covid-19-luoghi-lavoro-AEIkpJD#1271600991>

🔖 Lavoro - 23 Aprile 2021

🔗 Il vaccino anti sars-cov-2/covid 19 nei luoghi di lavoro

di Guido Callegari, Gaspare Roma e Isabella Basilico*



In breve

L'obbligo per il personale sanitario, lo scudo penale e le regole per la somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro

Il 1° aprile 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n° 44/2021 recante *"misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"* ("Decreto Covid").

Il 6 aprile 2021 Governo e Parti Sociali hanno poi sottoscritto il *"Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro"* ("Protocollo sui Vaccini in Azienda").

Tali provvedimenti hanno fissato alcuni punti certi nell'ambito del dibattito sulla possibilità per i datori di lavoro di imporre il vaccino anti SARS-CoV-2 ai propri dipendenti.

In particolare, il Decreto Covid ha stabilito l'obbligatorietà del vaccino per il personale sanitario latamente inteso.

Il Protocollo sui Vaccini in Azienda ha, invece, dettato le regole per la somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro *"nel pieno rispetto della scelta volontaria rimessa esclusivamente alla singola lavoratrice e al singolo lavoratore"*.

Link utili



Alcuni chiarimenti del Garante per la protezione dei dati personali sul vaccino anti-Covid19 e rapporto di lavoro
Lucia Rapallo *

[Norme & Tributi Plus Diritto](#)



Sentenza "pilota" di Belluno, obbligo vaccinale quale integrazione della sicurezza nei luoghi di lavoro
Paolo Patrizio*

[Norme & Tributi Plus Diritto](#)

+ Trattati da Plusplus24 e SMART

Il Decreto Covid ha inoltre circoscritto la responsabilità penale degli operatori sanitari che somministrano il vaccino. Le principali disposizioni al riguardo possono essere come di seguito sintetizzate.

OBBLIGATORIETÀ DEL VACCINO ANTI SARS-COV-2 PER IL PERSONALE SANITARIO (Art. 4 del Decreto Covid)

Il vaccino anti SARS-CoV-2 è obbligatorio per *"gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali"*. Fanno eccezione i soli casi *"di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale"*.

L'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti anzidetti, una volta accertata dall'azienda sanitaria locale competente, determina la *"sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2"* e ciò *"fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021"*.

In questo caso il datore di lavoro potrà adibire il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, che non implicino rischi di diffusione del contagio. Per tali nuove mansioni al lavoratore interessato verrà corrisposto il *"trattamento corrispondente alle mansioni esercitate"* (quindi con possibile decurtazione della sua normale retribuzione).

Nel caso in cui, però, non vi siano delle mansioni compatibili, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore senza diritto alla retribuzione. Il personale sanitario esonerato dall'obbligo vaccinale per le ragioni sopra descritte potrà, invece, essere collocato in smart-working o, qualora tale modalità non sia compatibile con le mansioni esercitate, dovrà essere adibito a mansioni diverse, anche inferiori, ma con diritto alla conservazione della retribuzione.

SCUDO PENALE (Art. 3 del Decreto Covid)

Il Decreto Covid ha escluso la punibilità del personale medico e sanitario per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose per fatti verificatasi a causa della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 durante la campagna vaccinale in corso purché *"l'uso del vaccino [sia] conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione"*. Lo scudo non riguarda invece la responsabilità civile degli operatori sanitari.

PROTOCOLLO SUI VACCINI IN AZIENDA

Il Protocollo sui Vaccini in Azienda mira a coinvolgere i datori di lavoro nella campagna vaccinale al fine di *"abbatter[ne] i tempi"* nonché di *"accresce[re] il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro"*. In particolare, due sono le modalità di collaborazione previste.

- I **piani aziendali** devono essere elaborati:

- (i) tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva; e
- (ii) nel rispetto delle prescrizioni delle autorità competenti tra cui le Indicazioni ad Interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

A tal fine deve essere assicurato il confronto con il medico competente e con gli organismi previsti dai protocolli per la sicurezza in azienda. Tali piani devono poi essere proposti, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, all'Azienda Sanitaria di riferimento, specificando il numero di vaccini richiesti per i lavoratori che si siano dichiarati disponibili a riceverne la somministrazione.

-Destinatari dell'iniziativa vaccinale sono **tutti i lavoratori** che prestano la loro attività in favore del datore di lavoro, a prescindere dalla tipologia contrattuale, e che vi facciano *spontaneamente adesione*. La vaccinazione potrà altresì riguardare gli stessi datori di lavoro o i titolari.

-Le procedure per la **raccolta delle adesioni** dei lavoratori devono garantire la riservatezza e sicurezza delle informazioni raccolte ed evitare ogni forma di discriminazione dei lavoratori coinvolti. -I costi per la realizzazione/gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono a carico del datore di lavoro. La fornitura dei vaccini e dei dispositivi per la somministrazione sono, invece, a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.


OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

In questo contesto c'è un tema ancora aperto ed è quello delle conseguenze del rifiuto del vaccino da parte dei lavoratori non esercenti professioni sanitarie. Nell'opinione di chi scrive il carattere volontario del vaccino che emerge inequivocabilmente dal Protocollo sui Vaccini in Azienda non impedisce ai datori di lavoro di ammettere in azienda solo quei lavoratori

che si siano preventivamente vaccinati e ciò in considerazione dell'obbligo di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro che incombe sugli stessi ex art. 2087 c.c.

Sul punto si rinvia al **nostro contributo** in cui si è ipotizzata quale conseguenza anche la *sospensione non retribuita dei lavoratori interessati*.

**A cura di Guido Callegari, Gaspare Roma e Isabella Basilico, studio De Berti Jacchia*

 PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata ©

Ti potrebbe anche interessare

22 Aprile 2021
Illegittimo il licenziamento del lavoratore che alza le mani per difendersi dagli schiaffi del collega

22 Aprile 2021
Free Avvocati, la gravità della condanna legittima la "sospensione"

22 Aprile 2021
Free Blocco dei licenziamenti: non riguarda i dirigenti

21 Aprile 2021
Free Esonero contributivo professionisti, Orlando: impegno per tempi brevi

21 Aprile 2021
Niente contratto di lavoro subordinato se la proposta di assunzione tramite mail non si perfeziona

[Vai alla sezione →](#)

Newsletter

Ogni mattina l'aggiornamento puntuale su tutte le novità utili per la tua professione. Una bussola indispensabile per affrontare serenamente la giornata professionale.

Iscriviti

PERIODICI

Guida al Diritto: abbonati subito al settimanale di documentazione giuridica più diffuso nel mondo legale

Scopri

